



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 72 del 15 luglio 2019

OGGETTO Aeroporto Amedeo duca d'Aosta di Gorizia società consortile per azioni: ricostituzione del capitale sociale minimo previsto per legge per una società per azioni, al sensi dell'art. 2447 codice civile.

PRESENTI ASSENTI

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio	X	
MADRIZ Gianluca	Vice Presidente vicario settore commercio	X	
BRAVAR Diego	settore industria	X	
CIARROCCHI Massimiliano	settore servizi alle imprese	X	
FERUGLIO Carlo Antonio	settore agricoltura		X
ROMANELLI Manlio	settore servizi alle imprese	X	
ROMANELLI Maura	settore artigianato	X	

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BASSAN Joram	componente Collegio dei Revisori dei Conti		X
BATTIG Giulia	componente Collegio dei Revisori dei Conti		X

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Presidente passa la parola al Consigliere Ciarrocchi che relaziona in merito.

Il dott. Ciarrocchi ricorda che l'Ente camerale è socio della società consortile A.D.A. - "Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta" di Gorizia, in quanto titolare di n. 429 azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per un valore nominale complessivo di € 21.450,00, pari all' 8,05% del capitale sociale di € 266.650,00. La società non dispone di riserve di utili.

La composizione della compagine sociale è la seguente:

- Comune di Gorizia al 52,33%
- Comune di Savogna d'Isonzo al 22,09%
- Aeroporto F.V.G. s.p.a. al 13,97%
- Camera di Commercio Venezia Giulia al 8,05%
- Pipistrel d.o.o. al 3,56%

Ai sensi dell'art. 2327 del codice civile, come modificato dall'art. 20, comma 7, del D.L. n. 91/2012, il capitale sociale minimo di una società per azioni è di € 50.000,00.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 72 del 15 luglio 2019

La società ha approvato in data 28 giugno 2019 il bilancio d'esercizio al 31.12.2018, dal quale risulta una perdita d'esercizio di € 153.991,00, che va ad aggiungersi a quelle degli esercizi precedenti pari ad € 47.469,00, per un totale complessivo di € 201.460,00.

Il capitale sociale risulterebbe quindi, già considerando solo le perdite d'esercizio accumulate al 31.12.2018, eroso per € 201.460,00, ovvero per ben più di un terzo, facendo scattare gli obblighi previsti dall'art. 2446 codice civile.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della società ha provveduto a redigere una situazione patrimoniale - finanziaria e un conto economico al 30 aprile 2019, il quale evidenzia una ulteriore perdita in formazione, pari ad € 19.189,00.

Tale perdita, sommata a quelle pregresse, porta il loro totale ad € 220.649,00. Sottraendo tale importo da quello del capitale sociale pari a nominali € 266.650,00, si ottiene la somma di € 46.001,00 che è inferiore a quella minima prevista dal succitato articolo 2327 del codice civile per una società per azioni.

In tali circostanze, l'art. 2447 del codice civile, rubricato *"Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale"*, prevede che: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società"*.

In caso non si adotti tempestivamente uno dei provvedimenti sopra descritti, l'art. 2484 del codice civile, rubricato *"Cause di scioglimento"*, prevede che *"Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono (...) 4) per riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter; (...) Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione"*.

La società consortile per azioni A.D.A. - Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta gestisce il compendio rappresentato dall'Aeroporto di Gorizia - Merna ed è titolare di una concessione ventennale rilasciata dall'ENAC con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente n. GENDISP-DG 0000001-P del 31.07.2017. La concessione trova una propria disciplina nel Regolamento ENAC per l'affidamento degli Aeroporti Demaniali per l'Aviazione Generale dd. 18.11.2014 e nei successivi emendamenti, nonché nella convenzione sottoscritta dalla società con l'ENAC in data 20.09.2016.

Il percorso per addivenire alla stipula della convenzione prima, al rilascio della concessione poi e quindi al riavvio delle operazioni di volo, è stato particolarmente lungo e impegnativo.

I diversi anni di inattività della struttura, che si presentava peraltro in cattive condizioni di conservazione (dovute essenzialmente alla loro vetustà), non hanno

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 72 del 15 luglio 2019

consentito naturalmente di conseguire introiti, tanto più che la operatività dello scalo è stata garantita solo dal 2017 in poi. La necessità di ripristinare le condizioni minime per l'operatività e la sicurezza ha comportato invece non trascurabili esborsi, che hanno inciso negativamente sui risultati economici della società, che inevitabilmente ha chiuso in perdita gli ultimi esercizi.

Tale circostanza ha spinto i soci, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs n. 175/2016 (TUSP - Testo Unico società Pubbliche), a chiedere (per quanto riguarda l'Ente camerale con delibera n. 156 dd. 17.12.2018) al Consiglio di Amministrazione un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risultasse comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio finanziario.

La Società, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2019, ha approvato un piano di ristrutturazione per gli anni 2019 - 2023, che prevedeva tutta una serie di iniziative e di interventi, da attuare anche con l'apporto dei soci (aumento di capitale, finanziamenti, anticipazioni, investimenti sulle strutture, ecc.), che avrebbe consentito di raggiungere nell'esercizio 2023 il riequilibrio finanziario, con il conseguimento di un piccolo utile.

Nella seduta giuntale del 11.06.2019 (del. n. 67 dd. 11.06.2019), è emersa la necessità di un approfondimento in merito ai contenuti del citato piano industriale (assunto in atti con prot. E 11886/19) con conseguente rinvio di ogni decisione in merito alla partecipazione al finanziamento richiesto. Anche il Consiglio Comunale di Gorizia, nella seduta del 29.06.2019 non ha approvato tale piano di ristrutturazione, rendendo necessario approfondire ed eventualmente prevedere le possibili ricadute positive derivanti dall'insediamento di alcune industrie - che hanno manifestato interesse - operanti nel settore dell'aviazione e di alcuni progetti economici e finanziari avanzati da istituti di credito, senza tralasciare la possibilità di utilizzo di alcuni spazi a fini didattici e scolastici.

Tuttavia, come anticipato, la società ha nel frattempo visto scendere il proprio capitale sociale al di sotto del minimo previsto dal codice civile, e pertanto, per evitare l'immediato scioglimento e messa in liquidazione, è necessario provvedere con la massima urgenza a quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, ovvero alla ricostituzione del capitale sociale quanto meno al livello minimo stabilito per una società per azioni, ovvero 50.000 euro. Non è al momento possibile procedere alla trasformazione della società, poiché la concessione ENAC è stata rilasciata ad una società consortile per azioni e quindi ogni modifica della forma giuridica comporterebbe (come constatato nell'ipotesi di fusione per incorporazione di A.D.A. con il Consorzio di Sviluppo Economico Locale) un cambiamento unilaterale del soggetto al quale la concessione è stata rilasciata, ovviamente non consentito senza procedere ad un nuovo confronto e al rilascio di una nuova concessione da parte di ENAC.

A tale proposito, è opportuno ricordare quanto prevede l'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016.

Se il comma 4 prevede che: *"Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte*

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 72 del 15 luglio 2019

dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5", il successivo comma 5 prescrive che: " Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

Poiché nel caso di specie si ricade appunto nell'ipotesi di cui all'art. 2447 del codice civile e preso atto che l'attuale piano di ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione richiede un ulteriore approfondimento ed integrazione, deve essere preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto e contestualmente si deve riportarlo eccezionalmente, attraverso versamenti dei soci, almeno al minimo legale.

L'operazione è necessaria ed indispensabile per garantire la possibilità di proseguire nella gestione di un servizio di interesse generale e strategico, quello attinente ai Trasporti. Sotto tale aspetto è innegabile l'importanza e la complementarietà di tale servizio a quello garantito, in ambito logistico, dall'adiacente Interporto gestito da SDAG spa. In particolare il forte sviluppo della nuova via della Seta, con un rinnovato interesse per i porti, interporti ed aeroporti regionali, rende assolutamente imprescindibile la operatività dello scalo goriziano e la persistenza dell'interesse pubblico nel suo funzionamento.

E' evidente infatti che l'Aeroporto di Gorizia può assicurare, soprattutto in questo momento storico e vista la sua posizione a cavallo del confine italo-sloveno, innegabili ricadute su settori quali il turismo, l'occupazione, l'impresa/industria e la didattica.

Lo scioglimento della società avrebbe, al contempo, effetti negativi quali la revoca immediata della concessione rilasciata da ENAC - con conseguente chiusura

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 72 del 15 luglio 2019

immediata delle piste di decollo ed atterraggio - con un blocco immediato delle attività svolte dai soggetti che già operano all'interno dell'aeroporto (industrie, imprese, associazioni, privati). Tale paralisi operativa, che si rifletterebbe anche sui posti di lavoro delle persone attualmente impiegate nei predetti siti produttivi, comporterebbe un depauperamento socio-economico di grosso rilievo in una realtà imprenditoriale e industriale molto ridotta come quella locale. Non va neppure dimenticata, in tale comparazione tra aspetti positivi e negativi, il rischio di ingentissime richieste risarcitorie da parte di quei soggetti, Pipistrel d.o.o. in primis, che dal blocco dell'operatività dell'aeroporto vedrebbero pregiudicata la propria attività imprenditoriale, per la quale il funzionamento della struttura è essenziale.

Peraltro, in assenza dell'adozione immediata dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del codice civile (riduzione e contemporaneo aumento del capitale sociale al livello minimo di legge per le società per azioni), come già evidenziato, lo scioglimento della società diviene atto obbligato, il che renderebbe impossibile procedere, come richiesto, ad un approfondimento del piano di ristrutturazione, ma anche nel perseguimento delle soluzioni alternative prospettate per mantenere attiva la struttura.

Poiché per ripristinare il capitale minimo di € 50.000, stante che attualmente esso si trova ridotto ad € 46.003,00 sarebbe necessario il versamento da parte dei soci di complessivi € 3.997,00, ne consegue che la Camera di commercio Venezia Giulia, proporzionalmente alla propria percentuale di partecipazione al capitale sociale (pari allo 8,05%), dovrebbe versare € 321,76 (o la diversa somma necessaria per motivi contabili per garantire il rispetto della proporzionalità delle quote azionarie).

Ricordato a tal proposito quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 28 giugno 2019, e cioè che, in caso di riduzione e successivo aumento del capitale a ripianamento delle perdite, è necessario operare i seguenti arrotondamenti:

- a) riduzione del capitale sociale ad € 45.970,46 a copertura dell'intera perdita risultante dal bilancio al 30 aprile 2019, imputando a riserva, per motivi contabili, l'importo di € 32,54 mediante riduzione del valore nominale di ciascuna azione da € 50,00 ad € 8,62;
- b) sostituzione delle n. 5.333 azioni da € 8,62 ciascuna, con 4.597.046 azioni da € 0,01 ciascuna, con ciò riducendo il valore nominale di ciascuna delle azioni medesime da € 8,62 ad € 0,01;
- c) aumento a pagamento del capitale sociale sino ad € 50.000,00, mediante versamenti in denaro per complessivi € 4.029,54, con emissione di n. 402.954 azioni del valore nominale di € 0,01 ciascuna, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, e precisamente:
 - al Comune di Gorizia, n. 210.884 azioni del valore nominale di € 0,01 ciascuna, per complessivi € 2.108,84;
 - al Comune di Savogna d'Isonzo n. 89.008 azioni del valore nominale di € 0,01 ciascuna, per complessivi € 890,08;
 - alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, n. 56.291 azioni del valore

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 72 del 15 luglio 2019

- nominale di € 0,01 ciascuna, per complessivi € 562,91;
- alla Camera di Commercio Venezia Giulia, n. 32.415 azioni del valore nominale di € 0,01 ciascuna, per complessivi € 324,15;
- alla società Pipistrel podjetje za alternativo letalstvo d.o.o. Ajdovscina, n. 14.356 azioni del valore nominale di € 0,01 ciascuna, per complessivi € 143,56.

Rilevato, inoltre, che l'operazione di riduzione e contestuale aumento del capitale fino al valore minimo stabilito per una s.p.a deve potersi effettuare rapidamente, anche nel caso in cui qualche altro socio decidesse di non partecipare. In tal caso la Camera di Commercio Venezia Giulia e gli altri soci che intendono invece prendere parte all'operazione (a cominciare dal Comune di Gorizia) sottoscriveranno e verseranno proporzionalmente tra loro anche le altre quote necessarie al raggiungimento del capitale sociale minimo.

Completato l'intervento, il Presidente ringrazia il dott. Ciarrocchi per l'esauriente relazione e chiede alla Giunta di esprimersi in merito

La Giunta camerale,

udita la relazione del dott. Ciarrocchi e ritenuto opportuno e necessario aderire alla ricostituzione del capitale minimo per la società A.D.A.;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

visto il D.Lgs. 165/01;

visto l'art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto camerale;

all'unanimità,

d e l i b e r a

1. di prendere atto che - a seguito delle perdite accumulate fino al 30.04.2019 - il capitale sociale della società consortile per azioni "A.D.A. - Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta" di Gorizia, di cui l'Ente camerale detiene l' 8,05% del capitale, lo stesso si è ridotto da € 266.650,00 ad € 46.003, al di sotto quindi del minimo previsto per le società per azioni dall' art. 2327 del codice civile, ovvero € 50.000,00;
2. di prendere atto della necessità di ridurre di conseguenza il capitale sociale della società consortile per motivi contabili ad € 45.970,46 e di aumentare contestualmente il medesimo ad € 50.000,00;
3. di provvedere pertanto al versamento della quota di capitale di competenza



(segue) Delibera di Giunta camerale n. 72 del 15 luglio 2019

della Camera di Commercio Venezia Giulia in ragione della sua percentuale di partecipazione al capitale sociale, pari ad € 324,15 (o la diversa somma necessaria per motivi contabili per garantire il rispetto della proporzionalità delle azioni possedute);

4. di accettare fin d'ora - stante la necessità per l'Ente camerale di garantire la sopravvivenza della società - nel caso in cui qualche altro socio non provvedesse a versare la propria quota dell'aumento di capitale necessario a ripristinare l'ammontare minimo previsto per legge, di esercitare il diritto di prelazione su tutto o parte del capitale eventualmente inoptato dagli altri soci;
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

comm. Antonio PAOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)